S E N T E N Z A N . 2 4 0 / 2 0 2 5

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del (omissis)monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A D E F I N I T I V A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 69058

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato il (omissis)rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Bonaiuti (del foro di Roma), nonché domiciliato a Roma in via Riccardo Grazioli Lante n° 16 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore *pro tempore* del 1° reparto – 4ª divisione della direzione generale della previdenza militare e della leva, nonché elettivamente domiciliato a Roma in viale dell'Esercito n° 186 presso la sede di quell'ufficio.

§ § §

F A T T O

1. All'esito dell'udienza del 9 novembre 2021, con sentenza non definitiva è stato dichiarato illegittimo il decreto n° 75, emesso il 5 marzo 2012 dal Ministero della Difesa nei confronti di Edoardo Giudice, *ex* militare di leva. Altresì, grazie ad una contestuale ordinanza, è stata ammessa una consulenza tecnica d'ufficio onde accertare se, alla data del 22 dicembre 2010 nella quale l'odierno ricorrente aveva presentato l'istanza da cui era scaturito il suddetto decreto, la patologia "esiti di

frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro" si fosse aggravata, rispetto alla pregressa valutazione: la quale, mercé il decreto n° 92 emesso il 2 maggio 2002 dal Ministero stesso, si era tradotta nell'attribuire al (omissis)un'indennità *una tantum* pari a quattro annualità.

Quindi, dopo la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio inizialmente designato e dopo che il nuovo consulente Donato Notarfrancesco aveva chiesto ed ottenuto una proroga del termine assegnatogli per la propria relazione preliminare, quest'ultima è stata depositata il 24 novembre 2022: ivi escludendosi un aggravamento della suddetta patologia ortopedica. Poi, rimodulati ulteriormente i termini previsti dal comma 5 dell'art. 97 c.g.c. a causa del tardivo deposito di quella relazione preliminare, ad essa il 22 dicembre 2022 il (omissis)ha prodotto osservazioni critiche: nonostante le quali il suddetto consulente tecnico d'ufficio ha confermato la propria valutazione negativa, nella relazione definitiva depositata il 2 febbraio 2023.

Il 23 di quello stesso mese l'odierno ricorrente ha prodotto memoria, successivamente alla quale la controversia ha subìto alcuni rinvii fino a quando, con ordinanza emessa all'udienza del 25 settembre 2023, è stata disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, stavolta conferendo il relativo incarico a Giuseppe Improda. Questi, il 25 marzo 2024, ha versato in atti la propria relazione preliminare, confermando anch'egli l'ascrizione in tabella B per la patologia oggetto del contendere.

Anche a fronte di tale relazione peritale il (omissis)ha reiterato osservazioni critiche, il 16 aprile 2024; e, il 7 del mese successivo, il consulente tecnico d'ufficio Improda ha depositato la relazione definitiva, stavolta concludendo per l'ascrizione in ottava categoria per l'infermità da cui risultava affetto l'odierno ricorrente: il quale, il 9 maggio 2024, ha prodotto una nuova memoria. Peraltro, con ordinanza emessa

all'udienza del 13 di quello stesso mese, è stata chiesta al consulente tecnico d'ufficio una relazione suppletiva: la quale, perciò, è stata depositata il 16 giugno 2024, seguita il 29 del mese successivo da un'ennesima memoria del Giudice.

Poi l'udienza del 3 settembre 2024 si è chiusa con una riserva istruttoria, peraltro sciolta nel volgere di un paio di giorni grazie ad un'ordinanza in cui all'odierno ricorrente è stato assegnato termine per produrre ulteriori documenti, che lui aveva già sottoposto al vaglio del consulente tecnico d'ufficio. Infine, una volta evaso tale incombente il 28 di quello stesso mese, all'udienza del 7 ottobre 2024 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

2. La vicenda per cui è lite risulta scaturita da un'istanza presentata dal (omissis)il 15 febbraio 1995, cioè poche settimane dopo aver ottenuto il congedo dal servizio militare di leva per completamento della ferma: secondo quanto desumibile dal verbale stilato il 16 aprile 1999 della Commissione medica ospedaliera (in sigla: CMO), prodotto dall'odierno ricorrente il 28 settembre 2024. Già quell'istanza aveva quale fine l'attribuzione della pensione privilegiata per la patologia "esiti di frattura base 5° metatarso piede sinistro"; o, più esattamente, del quinto osso metatarsale.

Tuttavia, conformemente alla valutazione della CMO, con decreto n° 92 emesso il 2 maggio 2002 il Ministero della Difesa si è limitato a concedere al (omissis)un'indennità *una tantum* in misura pari a quattro annualità. Poi, riguardo a quella medesima infermità, il 22 dicembre 2010 il (omissis)ha presentato istanza di aggravamento (all. 2 alla comparsa del Ministero).

3. A questo proposito il terzo comma dell'art. 70 del D.P.R. n° 1092/1973 sancisce che "si considera che sia sopravvenuto aggravamento [di una data infermità]

anche quando si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata". Inoltre, secondo quanto considerato nell'ordinanza emessa all'udienza del 13 maggio 2024, il discrimine tra l'ascrivere una patologia ortopedica nella settima o, invece, nell'ottava categoria della tabella A è costituito dalla circostanza che, concretamente, essa si traduca in un "… notevole disturbo della deambulazione" (così, *a contrario*, il n° 12 dell'ottava categoria della tabella A acclusa al D.P.R. n° 915/1978); o, il che è sostanzialmente lo stesso, che provochi "… disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compresa nelle categorie precedenti" (così il n° 13 di quella medesima categoria), cioè aventi carattere di gravità.

Se ne deduce, quindi, che il discrimine fra la tabella B e l'ottava categoria della tabella A consista proprio nell'esistenza di disturbi alla deambulazione, seppur modesti: quali appaiono quelli lamentati dal Giudice, *sub specie* di una "… *claudicatio* di fuga a sinistra che compare dopo cammino protratto per oltre cinque minuti" (così a pagina 4 delle osservazioni del consulente tecnico di parte ricorrente Gaito, prodotte il 22 dicembre 2022).

4. Ciò premesso *in iure*, l'esistenza di un disturbo alla deambulazione, quantunque non avente carattere di gravità, è confermata da plurimi referti, tutti richiamati alle pagine 14 e 15 della propria relazione definitiva dal consulente tecnico d'ufficio Improda e poi versati in atti dal (omissis)il 28 settembre 2024, vale a dire:

- il già ricordato verbale della CMO in data 16 aprile 1999, in cui nello "stato attuale" veniva "lamenta[ta] dolenzia al carico sul piede sx", cioè a maggior ragione durante la deambulazione;
- il referto di una visita ortopedica a cui l'odierno ricorrente era stato sottoposto il 30 del mese precedente presso l'allora ASL SA/3, grazie alla quale era stato

accertato "dolore al carico sul piede sx in supinazione a livello della base del V metatarso con conseguente alterazione del passo";

- il referto di una visita ortopedica effettuata il 13 luglio 2021 presso l'ASL Napoli Nord, nel quale è confermata l'esistenza di una "artrosi del piede sinistro diffusa con marcata componente dolorosa in fase di carico";
- un referto di una risonanza magnetica a cui il (omissis)era stato sottoposto, il 10 giugno di quello stesso anno, anche in questo venendo accertati "… disturbi … funzionali del piede [sinistro] stesso con danno alla deambulazione".

Perciò, quand'anche l'artrosi fosse sopravvenuta posteriormente all'istanza di aggravamento presentata dal (omissis)sul finire del 2010, è ragionevole concludere che l'alterazione del passo e la connessa dolenzia al piede sinistro, obiettivamente riscontrate già nel 1999, si siano tradotte in un disturbo della deambulazione riconducibile al n° 12 dell'elencazione in ottava categoria di cui alla tabella A: conformemente, peraltro, al motivato avviso manifestato a pagina 25 della relazione definitiva dal consulente tecnico d'ufficio Improda.

5. In virtù del quarto comma dell'art. 70 del D.P.R. n° 1092/1973 la pensione privilegiata che, conseguentemente, va attribuita al (omissis)deve farsi decorrere "… dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda …": cioè dal 1° gennaio 2011. Inoltre ai ratei mensili dovuti da tale data vanno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto ad essi, la rivalutazione monetaria), dalla maturazione di ciascun rateo fino al dì dell'effettivo soddisfo.

6. Infine la rilevante complessità della controversia, riguardo alla quale è stato necessario accertare preliminarmente se fosse legittimo l'arresto procedimentale tradottosi nel decreto n° 75 del 5 marzo 2012, per poi rivelarsi necessarie due consulenze tecniche d'ufficio, giustifica la liquidazione delle spese di

lite, da porre a carico del Ministero soccombente, in 5.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Analogamente vanno addossate al Ministero stesso le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, peraltro da liquidarsi con separati provvedimenti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando riguardo al giudizio n° 69058, proposto da (omissis)contro il Ministero della Difesa:

1) dichiara il diritto di (omissis)all'attribuzione della pensione privilegiata in ottava categoria, per l'infermità "esiti di frattura della base del quinto metatarso del piede sinistro", a decorrere dal 1° gennaio 2011;
2) condanna il Ministero della Difesa a pagare al (omissis)i ratei della pensione privilegiata di cui al punto 1 via via maturati dal 1° gennaio 2011 in poi, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al dì dell'effettivo soddisfo;
3) condanna il Ministero della Difesa a pagare al (omissis)le spese di lite, liquidate in 5.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
4) pone a carico del Ministero della Difesa le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati provvedimenti;
5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 7 ottobre 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 09.07.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli